



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 69 / 122 / 191 / 1110M

OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMU VIGENTE.

Il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici alle ore 15:00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		Presenti Assenti				Presenti Assenti	
1.	ROSSA Maria Rita	X		18.	Fogolino Stefano Luigi Maria	X	
2.	Abonante Giorgio Angelo	X		20.	Locci Emanuele		X
3.	Artico Fabio		X	22.	Malagrino Diego	X	
4.	Barone Erik	X		23.	Malerba Angelo	X	
5.	Barosini Giovanni	X		24.	Marchelli Paolo		X
7.	Berta Paolo	X		25.	Massaro Roberto	X	
8.	Buzzi Langhi Davide Mario		X	26.	MAZZONI Enrico	X	
9.	Camillo Fabio	X		27.	Miraglia Vincenzo Cesare		X
10.	Cammalleri Andrea	X		28.	Raica Gheorghe	X	
13.	Coloris Daniele	X		29.	Sarti Roberto		X
14.	Curino Teresa		X	30.	Savi Nicola	X	
15.	Di Filippo Domenico	X		31.	Scaiola Silvana		X
16.	Fabbio Piercarlo	X		32.	Zaio Filippo	X	
17.	Fiorentino Ciro	X		35.	Procopio Maria Rosa	X	
				36.	Di Salvo Francesco	X	
				37.	Penna Renzo	X	
				39.	Sciaudone Maurizio		X
				40.	Annaratone Simone	X	
				41.	Maino Maria Luigia	X	

Presenti n. 24 Assenti n. 9

Sono presenti gli Assessori:

BARRERA Maria Enrica, Cattaneo Pier Mauro, GOTTA Maria Teresa, LOMBARDI Claudio, FERRARIS Matteo Giovanni, ONETO Vittoria.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale LEGNAZZI Rosella ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 122 del 02/05/2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) recita che **“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”**

RILEVATO, pertanto, che l'imposta municipale propria continuerà ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, nell'art. 13 del D. L. 201/2011, nell'art. 4 del D. L. 16/2013, nell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012;

VISTA la prescrizione contenuta nel comma 682 della già citata norma che prevede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'adozione, da parte del Comune del Regolamento con il quale viene disciplinata l'applicazione della IUC;

RILEVATA l'opportunità di adottare separati Regolamenti

- componente IUC IMU
- componente IUC TASI
- componente IUC TARI

al fine di rendere più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la comprensione della disciplina che caratterizza le tre componenti della IUC;

RAMMENTATO che riguardo all'adozione del Regolamento di una componente della IUC, il Consiglio Comunale di Alessandria, con *Deliberazione n. 39/53/64/1120M*, ha già approvato il 14 marzo 2014 il **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMPONENTE TARI”**;

CONSIDERATO che con specifico provvedimento il Consiglio Comunale di Alessandria procederà alla determinazioni delle aliquote IUC - componente TASI e all'approvazione contestualmente del relativo Regolamento;

RAVVISATA l'opportunità di procedere quindi all'aggiornamento del Regolamento IMU vigente nelle vesti di **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMPONENTE IMU**;

RAMMENTATO quanto segue in merito alla predisposizione del Regolamento IMU vigente:

- *la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte*, nell'Adunanza del 12 giugno 2012, con *delibera n. 260/2012* ha accertato **“- la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL 267/2000 per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario”**;
- il Consiglio Comunale con *Deliberazione n. 61. del 12 luglio 2012*, ai sensi dell'art. 246 **“Deliberazione di dissesto”** del D. Lgs. n. 267/2000, ha dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Alessandria previsto nelle ipotesi di cui all'art. 244 **“Dissesto finanziario”** del citato D. Lgs. 267/2000;
- Il Consiglio Comunale con *Deliberazione n. 70/215/332/0500G “Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000”* nella seduta del 9 agosto 2012 ha dovuto deliberare le aliquote IMU **“nella misura massima consentita”** prevedendo **“aliquota**

di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%”;

- Il Consiglio Comunale con *Deliberazione n. 85/257/413/1110M “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”* nella seduta del 25 ottobre 2012 ha deliberato:

“DI PREVEDERE - nell’ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU – quanto segue:

o Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

o Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

o E’ prevista un’aliquota agevolata pari all’ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell’aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti;

o Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica l’aliquota pari a quella dell’abitazione principale deliberata dal Comune;

o Il riconoscimento quale pertinenza dell’immobile di quelle porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, con un’estensione massima di 1.000 mq., previa presentazione della dichiarazione IMU. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell’imposta vige dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione IMU;

o Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell’uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

o Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell’uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;

o Con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.

o Prevedere per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione di un punto per mille dell’aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. “abitazione principale” nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;

b) riduzione di un punto per mille dell’aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici.

o Riduzione di un 1,6 punti per mille dell’aliquota base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.

o Prevedere per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore a 7.500 (settemilacinquecento) euro, la riduzione di un punto millesimale dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale.

- Il Consiglio Comunale con *Deliberazione n. 168/289/460/1110M “Regolamento comunale IMU – Aggiornamento”* nella seduta del 21 novembre 2013 ha deliberato:

DI PROCEDERE all’aggiornamento del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M, prevedendo:

a. l’agevolazione introdotta - in sede di conversione in legge del D.L. 102/2013 - dall’art. 2-bis (Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti) che comporta per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell’intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

b. Al fine di usufruire dell’agevolazione, il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila).

VISTI i commi da 707 a 729 della Legge di Stabilità 2014, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi richiami caratterizzanti la specifica fattispecie dell’IMU;

RILEVATO che il comma 707 della già citata norma ha previsto che:

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”

RICORDATO che nel vigente *Regolamento IMU* all’art. 11 TER sono già previste alcune “agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito” deliberate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 25 ottobre 2012 e del 21 novembre 2013;

RAVVISATA, comunque, la volontà di utilizzare la nuova possibilità offerta ai comuni dalla normativa nazionale operando la scelta a favore dell’opzione che preveda il “caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui”, in quanto l’altra opzione (quota di rendita pari a 500 euro) comporterebbe un gravosa perdita di gettito;

TENUTO CONTO, inoltre, che con l’informazione alla Giunta Comunale del 21 gennaio 2014 “*IMU – AREE SOGGETTE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.) E A RISCHIO IDROGEOLOGICO*” veniva richiamata l’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale, nella seduta del 25 ottobre 2012 di una mozione con la quale il massimo organo comunale, in sede di discussione della disciplina dell’IMU, impegnavano l’Amministrazione Comunale:

- A. Ad effettuare una ricognizione delle aree e/o immobili per i quali possano ricorrere le condizioni sopra richiamate – in termini di potenziale deprezzamento dei valori immobiliari – in correlazione a vincoli imposti dalla pianificazione territoriale per cause ambientali quali il Rischio di Incidente rilevante e/o dalla mancata e/o incompleta realizzazione di opere di difesa del territorio di competenza comunale*
- B. A verificare, per i casi sopra detti, le compatibilità normative e finanziarie di riduzioni comprensive dell’imposta IMU*
- C. A proporre, in coerenza con l’esito delle sopra citate analisi, eventuali modifiche del regolamento per la disciplina dell’IMU entro la scadenza del 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 31 maggio 2013, con decorrenza applicativa 1° gennaio dell’anno di riferimento.*

RILEVATO che la Giunta Comunale, al fine di corrispondere all’impegno assunto dall’Amministrazione prevedeva “*in capo all’Unità di Progetto Intersettoriale la predisposizione di uno studio che permettesse all’Amministrazione di avere un quadro di riferimento, per ragionare sull’ampiezza territoriale delle aree interessate a Rischio di Incidente Rilevante e delle aree soggette a rischio idrogeologico (Reticolo Idrografico Minore)*”;

CONSIDERATO che tale studio doveva permettere all'Amministrazione di "poter decidere con cognizione di causa sulla ricaduta nel Bilancio Comunale, in termini di minor gettito di un eventuale previsione di agevolazione IMU – con probabile estensione al nuovo tributo TASI”;

PRESO ATTO della nota del 25 marzo 2014 con la quale l'Unità Comunale di Progetto Intersettoriale, dando riscontro a quanto richiesto dall'Amministrazione, ha predisposto "specifici prospetti nei quali vengono rappresentate analiticamente le specifiche situazioni interessate a Rischio Incidente Rilevante (R.I.R.) e le aree soggette a rischio idrogeologico con relative indicazioni del minor gettito previsto relativo ai due tributi IMU e TASI”;

RAMMENTATO, altresì, che, seppur in presenza di stato di dissesto, il 4° comma dell'art. 251 "Attivazione entrate proprie" del già citato D. Lgs. 267/2000 prevede che

“resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3”;

RITENUTO, pertanto, nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU, di prevedere quanto segue:

- 1. Dall'anno d'imposta 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.*
- 2. Per il Sobborgo di Spinetta Marengo - in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) - si applica una riduzione pari all'uno per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.*
- 3. Per le unità immobiliare del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota pari all'uno per mille.
Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.*

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/257/413/1110M e aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 168/289/460/1110M;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere apportando le modifiche così come evidenziato nei sotto riportati prospetti:

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
ART. 11 TER – AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO	ART. 11 TER – AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO
1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il	1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il

titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.

2. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista nel 2° comma il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila)
4. Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
5. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal 1° comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.
6. Per l'agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
7. Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.
8. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicato al Comune con le stesse modalità.

titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.

2. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
- 2.bis Dall'anno d'imposta 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
3. Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista nel 2° comma il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila)
4. Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale

	<p>da parte dell'utilizzatore dell'immobile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal 1° comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili. 6. Per l'agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE. 7. Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU. 8. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicato al Comune con le stesse modalità.
--	---

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;">ART. 11 BIS – AGEVOLAZIONE PER IL SOBBORGO DI CASTELCERIOLO</p>	<p style="text-align: center;">ART. 11 BIS – AGEVOLAZIONE PER IL SOBBORGO DI CASTELCERIOLO <u>E DI SPINETTA MARENGO</u></p>
<p>1. Per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, si applicano le seguenti agevolazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze; b) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" 	<p>1. Per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, si applicano le seguenti agevolazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze; b) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10"

relativa agli uffici.	relativa agli uffici. 2. <u>Per il Sobborgo di Spinetta Marengo - in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) - si applica una riduzione pari all'uno per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.</u>
-----------------------	--

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
ART. 11 – ESENZIONI E RIDUZIONI	ART. 11 – ESENZIONI E RIDUZIONI
<p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.</p> <p>3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.</p> <p>4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.</p> <p>5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro</p>	<p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.</p> <p>3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.</p> <p>4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.</p> <p>5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e</p>

<p>15.500 e fino a euro 25.500;</p> <p>c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>6) Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7.500 (settemilacinquecento) euro, si applica la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.</p>	<p>fino a euro 25.500;</p> <p>c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>6. Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7.500 (settemilacinquecento) euro, si applica la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.</p> <p>7. <u>Per le unità immobiliare del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota pari all'uno per mille.</u> <u>Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.</u></p>
---	---

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 46/1120M – 70 la Giunta Comunale nella seduta del 12 febbraio 2014 ha nominato il dr. Antonello Paolo Zaccone, in qualità di Direttore della Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, **Funzionario Responsabile** dell'Imposta Unica Comunale nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

ESAMINATO l'allegato schema del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, con l'inserimento delle già citate modifiche agli articoli 11, 11 BIS e 11 TER, testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare l'aggiornamento del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** con le modifiche agli articoli 11, 11 BIS e 11 TER evidenziate in premessa;

VISTO il *D. Lgs. 18/08/2000, n. 267*;

VISTO lo *Statuto comunale*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: favorevole

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Antonello Paolo Zaccone

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Antonello Paolo Zaccone

Con sei voti favorevoli e uno astenuto (Cattaneo Giancarlo)
DECIDE
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) **DI PROCEDERE** all'aggiornamento del vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*, adottato il 25 ottobre 2012 con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M* e aggiornato il 21 novembre 2013 con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 168/289/460/1110M* prevedendo quanto segue:

- Dall'anno d'imposta 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. **L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.** Per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.*
- Per il Sobborgo di Spinetta Marengo - in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) - si applica una riduzione pari all' **uno per mille** dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.*
- Per le unità immobiliare del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari - a decorrere dall'anno 2000 - hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota pari all' **uno per mille**.
Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare - entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.*

- 6) **DI APPROVARE** il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)* nelle vesti di *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMPONENTE IMU* con le modifiche apportate agli **articoli 11, 11 BIS E 11 TER**, così come indicato in premessa e nel dispositivo, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 7) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal *Regolamento IMU*, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
- 8) **DI DARE ATTO** che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente *Regolamento IMU* tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
- 9) **DI DARE ATTO** che il l'aggiornamento del vigente Regolamento IMU, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il **1° gennaio 2014**.
- 10) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento IMU aggiornato;
- 11) **DI INVIARE** copia della presente **deliberazione e dell'allegato Regolamento IMU aggiornato per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.**

Il Presidente Mazzoni invita l'Assessore Ferraris ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Congiunta Programmazione e bilancio e Affari Istituzionali e partecipazione

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Curino, Miraglia ed esce il Sig. Cons. Fabbio (pres. 25)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata come e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli, 3 contrari (Barosini, Curino, Fiorentino) e 2 astenuti (Fogolino, Raica)

DELIBERA

Di approvarla

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 aprile 2014

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 29 aprile 2014

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
LEGNAZZI Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 21 maggio 2014 con pubblicazione numero 1292 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE